

Publicato il 06/02/2024

**N. 00460/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 01703/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1703 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Maria Angela La Corte, Dario Provenzano, Veronica Sciacca, Enrico Sposito, rappresentati e difesi dall'avvocato Ubaldo Musarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Università degli Studi “Kore” di Enna, Cineca, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso introduttivo:

- della graduatoria pubblicata dall'Università degli Studi “Kore” di Enna, in data 4 settembre 2023, nella parte in cui i ricorrenti, non avendo potuto partecipare alla II prova scritta, fissata alla data del 25 luglio 2023, per cause di forza maggiore, sono stati considerati “rinunciatori” e, dunque, non figuranti tra i soggetti ammessi allo svolgimento della prova orale per l'ammissione alla scuola di specializzazione sul sostegno, VIII ciclo, 2022-2023;
- dell'attestazione di partecipazione alla II prova scritta per l'ammissione alla scuola di specializzazione sul sostegno, VIII ciclo, 2022-2023, nella parte in

cui i ricorrenti, non avendo potuto partecipare alla II prova scritta per cause di forza maggiore, sono stati considerati “rinunciatori” e, dunque, non figuranti tra i soggetti ammessi alla prova orale;

- quale atto consequenziale, della graduatoria provvisoria relativa ai soggetti che hanno espletato le prove orali, pubblicata in data 22 settembre 2023 da parte dell'Università degli Studi “Kore” di Enna, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti;

e per il diritto e il riconoscimento

del diritto dei ricorrenti a svolgere nuovamente la II prova scritta per l'ammissione alla Scuola di specializzazione sul sostegno VIII ciclo, 2022-2023, e consentire agli stessi la possibilità di svolgere la prova suppletiva, già fissata, a seguito delle ordinanze cautelari n. 408 e 409 del 2023, per la data 26 settembre 2023;

quanto ai motivi aggiunti:

- della graduatoria finale, pubblicata il 6 ottobre 2023 successivamente all'espletamento della prova scritta e prova orale, nella parte in cui gli odierni ricorrenti non risultano ammessi;

-di ogni atto preparatorio, presupposto e preesistente ancorché non conosciuto;

-di ogni atto successivo, consequenziale, istruttorio, consultorio e connesso;

-della domanda di immatricolazione predisposta contestualmente alla pubblicazione della graduatoria definitiva del 6 ottobre 2023;

- della comunicazione del 9 ottobre 2023 ove l'Ateneo resistente ha comunicato l'avvio del corso per lunedì 23 ottobre 2023, dalle ore 14.30 alle ore 19.30, in modalità online;

con accertamento e declaratoria

- del diritto dei ricorrenti a conseguire la corretta collocazione all'interno della graduatoria e condanna dell'Amministrazione resistente a riformulare la graduatoria definitiva relativa al “Corso di formazione per il conseguimento

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - a.a. 2022-2023 - scuola secondaria di secondo grado”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 il dott. Francesco Fichera e udito per i ricorrenti il difensore come specificato nel verbale;

Premesso che:

- il ricorso introduttivo ha ad oggetto la graduatoria pubblicata dall'Università degli Studi “Kore” di Enna, in data 4 settembre 2023, nella parte in cui i ricorrenti, non avendo potuto partecipare alla II prova scritta, fissata alla data del 25 luglio 2023, per cause di forza maggiore, sono stati considerati “rinunciatori” e, dunque, non figuranti tra i soggetti ammessi allo svolgimento della prova orale per l'ammissione alla scuola di specializzazione sul sostegno, VIII ciclo, 2022-2023;

- con decreto presidenziale cautelare n. 437 del 23 settembre 2023 è stata disposta l'ammissione, con riserva, dei ricorrenti alla prova suppletiva del 26 settembre 2023;

- il ricorso per motivi aggiunti ha ad oggetto la graduatoria finale, pubblicata in data 6 ottobre 2023, successivamente all'espletamento della prova scritta e della prova orale, nella parte in cui gli odierni ricorrenti non risultano ammessi, in quanto sono stati collocati in un elenco aggiuntivo destinato ai “ricorsisti TAR”;

- a seguito della notifica e del conseguente deposito del ricorso per motivi aggiunti, l'Università “Kore” ha comunicato che *“i candidati, interessati dall'Ordinanza TAR per la Sicilia n. 408/2023 e dal Decreto cautelare TAR per la Sicilia n. 437/2023, che abbiano ottenuto il punteggio previsto dal bando di concorso, utile per il superamento della selezione, possono procedere direttamente all'immatricolazione essendo ammessi con provvedimento della Giustizia Amministrativa e, quindi, in*

*sovrannumero. Gli stessi, per la motivazione suddetta, non sono coinvolti nell'eventuale procedura di scorrimento della graduatoria generale di merito”;*

- con decreto presidenziale cautelare n. 471 del 10 ottobre 2023 è stato disposto l’inserimento, con riserva, dei ricorrenti nella graduatoria definitiva;
- con ordinanza n. 480 del 19 ottobre 2023 il Collegio, ritenendo opportuna la trattazione congiunta delle istanze cautelari collegiali correlate ai due ricorsi, ha differito la trattazione della prima istanza cautelare alla camera di consiglio di giorno 8 novembre 2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare relativa al ricorso per motivi aggiunti, mantenendo, nelle more, l’efficacia del decreto presidenziale n. 437 del 23 settembre 2023;
- con la predetta ordinanza n. 480 del 2023 il Collegio ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui *“prima della formazione della graduatoria di un pubblico concorso non sono configurabili controinteressati in senso tecnico; la posizione di controinteressato è infatti riscontrabile solo in quei soggetti risultati idonei in una graduatoria finale di merito, visto che solo in tale occasione l’eventuale esito positivo di un’impugnativa potrebbe pregiudicare la situazione, ancorché in via astratta e remota, dei promossi, che devono, di conseguenza, essere posti in grado di difendersi (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 03.05.2022, n. 3469);*
- con ordinanza n. 545 del 10 novembre 2023 il Collegio ha rilevato che il ricorso per motivi aggiunti presentasse allo stato profili di inammissibilità, in assenza di notifica ad almeno uno dei controinteressati, in quanto è inammissibile il ricorso proposto avverso la graduatoria di una procedura che preveda, come nel caso di specie, delle prove selettive e un numero di posti disponibili, ove non sia stato notificato ad almeno un controinteressato (*ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 15/11/2022, n. 10016);*

Rilevato che:

- a seguito della suddetta ordinanza n. 545/2023, i ricorrenti hanno documentato in atti la notifica del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti ai controinteressati Viviana Rossana Tallarita, Sharon Forbice e Rosa

Iorio, avvenuta, rispettivamente, in data 10.11.2023, 13.11.2023 e 15.11.2023, i quali non si sono costituiti in giudizio;

- all'udienza pubblica del 31 gennaio 2024, i ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzati ad eseguire la notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web dell'Università "Kore", da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 15 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, pertanto, di rinviare la trattazione del merito del presente ricorso all'udienza pubblica indicata in dispositivo, al fine di garantire i termini a difesa e di consentire, in ogni caso, il compimento dei superiori adempimenti, necessari per assicurare l'integrità del contraddittorio, restando frattanto sospesa ogni determinazione in rito, nel merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 aprile 2024, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024  
con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Valeria Ventura, Referendario

Francesco Fichera, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Fichera**

**IL PRESIDENTE**  
**Aurora Lento**

**IL SEGRETARIO**